

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 21 aprile 1967

Modifiche all'articolo 27 della legge 1° marzo 1965, n. 121, recante « Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° marzo 1965, n. 121, si è inteso regolare ogni questione relativa al reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare nonché l'istituzione della banda dell'Esercito.

L'articolo 27 di detta legge stabilisce le condizioni dell'inquadramento del personale ivi denominato con la generica qualifica di « musicante ».

In sede di applicazione della legge si sono verificati numerosi casi, specie per la banda dell'Arma dei carabinieri, che — ad avviso del proponente — hanno vanificato gli effetti del predetto articolo 27.

Difatti si è ricorso, per l'inquadramento, alla ricognizione di una qualifica specificamente attribuita ad ogni singolo interessato talché si è assunto che dovessero essere esclusi dai benefici della legge in questione coloro

che, ad esempio, pur avendo la qualifica di « allievo musicante in soprannumero » hanno di fatto — come prescrive la legge — prestato la propria attività suonando uno strumento nella banda di appartenenza per lunghi anni.

Tale comportamento, contrario evidentemente allo spirito ed alla lettera della legge, ha recato di conseguenza che venissero inquadrate elementi che, pur in possesso della qualifica di « musicante effettivo » o di « musicante in organico » erano in pratica da molti anni adibiti al lavoro d'ufficio mentre dall'inquadramento sono rimasti esclusi molti autentici « musicanti » esercenti, cioè, il servizio espressamente richiesto dalla legge in questione.

Ai fini di eliminare i motivi di doglianza e di ingiustizia che conseguono a tale situazione si chiede di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è modificato come segue:

« I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in ser-

vizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge. Per musicante deve intendersi chiunque abbia prestato effettivamente la propria attività professionale di suonatore di uno strumento musicale e ciò indipendentemente dalla qualifica precedentemente attribuitagli ».